

Bruxelles, 16 marzo 2023
(OR. en)

7537/23

Fascicolo interistituzionale:
2022/0104(COD)

ENV 261
IND 117
AGRI 138
COMPET 224
COMER 33
SAN 144
MI 208
CONSOM 89
ENT 54
CODEC 401

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	7310/23
n. doc. Comm.:	8064/22 + ADD 1 COM(2022) 156 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti – Orientamento generale

Si allega per le delegazioni, per informazione, il testo su cui il Consiglio "Ambiente" ha raggiunto, nella 3939^a sessione del 16 marzo 2023, un orientamento generale in merito alla proposta in oggetto.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione, risultanti dalla discussione in sede di Consiglio, sono indicate in **grassetto**. Le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

2022/0104 (COD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il Green Deal europeo³ è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁴ e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile⁵. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili⁶ dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero⁷, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa⁸ sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" ⁹, la strategia sul metano¹⁰ e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow¹¹, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici¹², la strategia sulla biodiversità¹³, la strategia "Dal produttore al consumatore"¹⁴ e l'iniziativa per i prodotti

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

⁴ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁵ <https://sdgs.un.org/goals>

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "'Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

¹⁰ [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano \(COM\(2020\) 663 final\).](#)

¹¹ <https://www.globalmethanepledge.org/>

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

sostenibili¹⁵. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU¹⁶ propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

- (2) Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

¹⁵ COM(2022) 142.

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; (COM(2022) 108 final).

¹⁷ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE.

(4) L'allevamento di suini, pollame e bovini provoca un rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini. **L'allevamento di bovini o suini in installazioni con regimi di produzione estensiva dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva IED, in quanto contribuisce positivamente alla tutela del paesaggio, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla protezione della diversità biologica e degli habitat. L'esenzione dovrebbe applicarsi alle installazioni con allevamenti di bovini o suini a pascolo a bassa densità di allevamento, in cui gli animali sono tenuti all'aperto per gran parte dell'anno. La superficie usata per il calcolo della densità dovrebbe essere utilizzata per il pascolo degli animali nell'installazione o per la coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali nell'installazione.** I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.

(4 bis) Al fine di evitare la suddivisione artificiale delle aziende, che potrebbe avere come conseguenza quella di ridurre la capacità delle aziende in termini di UBA a una soglia al di sotto di quella stabilita per l'applicazione della presente direttiva, lo Stato membro dovrebbe adottare misure volte a garantire che, se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro e se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente possa considerare tali installazioni come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità per il bestiame.

- (5) Fino al 2040 nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota unionale nella produzione mondiale di batterie. Sebbene molte delle attività della catena del valore delle batterie siano già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE e le batterie siano disciplinate in quanto prodotti dal regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* +, occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, assicurare che siano anch'esse disciplinate dalle disposizioni stabilite nella direttiva 2010/75/UE e contribuire così a una crescita più sostenibile della produzione di batterie. L'inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita.
- (6) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. [...]

- (7) L'impatto dell'inquinamento, anche se causato da inconvenienti o incidenti, può estendersi oltre il territorio di uno Stato membro. In tali casi, fatta salva la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, per limitare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente di incidenti o inconvenienti, e per prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti, sono necessarie informazioni tempestive e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri che sono o possono essere coinvolti da tali eventi. Pertanto, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente o sulla salute umana in un altro Stato membro, è opportuno promuovere l'informazione e la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare tra gli Stati membri interessati al fine di limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino o rischino di generare un pericolo per la salute umana o un significativo effetto negativo per l'ambiente, al fine di porre fine a tale pericolo.

¹⁸ +OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento 2020/0353(COD) e inserire, nella nota a piè di pagina, il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale del regolamento."
Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

- (9) Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno imporre requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
- (10) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra la direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/2006¹⁹, per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie tra il lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT.
- (11) Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili, nonché di quelle raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno assicurare che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni commerciali qualificate come riservate o informazioni commerciali sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni di categoria aventi un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (12) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.
- (13) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme **alla presente direttiva e alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterne [...] a disposizione del pubblico le parti pertinenti. Una volta messe a disposizione del pubblico le parti pertinenti, il gestore dovrebbe avere la possibilità di espungere o escludere le informazioni commerciali riservate. Ciò dovrebbe applicarsi in maniera restrittiva, tenendo conto, per ciascun caso concreto, dell'interesse pubblico della divulgazione.** Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure. **Al fine di assicurare che il sistema di gestione ambientale sia in linea con i requisiti della direttiva, tale sistema dovrebbe essere esaminato dal gestore e verificato da un revisore esterno o da un verificatore ambientale incaricato dal gestore, ad esempio un verificatore ambientale accreditato ai sensi dell'articolo 2, punto 20, del regolamento 1221/2009.**

(13 bis) Al fine di sostenere la decarbonizzazione, l'efficienza delle risorse e un'economia circolare, le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere livelli di prestazione ambientale vincolanti associati alle BAT [...] per i processi caratterizzati da un elevato grado di omogeneità in tutta l'UE, quando i dati messi a disposizione nello scambio di informazioni a sostegno della determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi. Le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere anche [...] valori di riferimento indicativi per altri casi, in particolare laddove la prestazione ambientale dipenda fortemente da specifiche circostanze dei processi. I livelli di prestazione ambientale associati alle BAT e i valori di riferimento possono comprendere livelli di consumo, livelli di efficienza delle risorse e livelli di riutilizzo relativi a materiali, risorse idriche ed energetiche, rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate. L'autorità competente dovrebbe fissare valori limite di prestazione ambientale nell'autorizzazione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT. Il gestore dovrebbe includere i valori di riferimento nel sistema di gestione ambientale.

(14) È necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue, al fine di assicurare che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.

(15) Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. [...] **Al fine di ridurre le emissioni, l'autorità competente dovrebbe fissare valori limite di emissione, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL, al livello più rigoroso ottenibile per l'installazione specifica. I valori limite di emissione dovrebbero basarsi su una valutazione del gestore che analizzi se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e che miri alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni specifiche;** a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi. **Al fine di sostenere la fissazione di valori limite di emissione nelle autorizzazioni e l'adozione di disposizioni generali vincolanti, le conclusioni sulle BAT dovrebbero contenere informazioni sulle circostanze che consentono il raggiungimento di livelli di emissione inferiori entro l'intervallo dei BAT-AEL fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili. Nel fissare i valori limite di emissione entro l'intervallo dei BAT AEL, la procedura di deroga non è applicabile.**

(15 bis) Negli ultimi anni si sono verificate situazioni eccezionali di crisi che hanno colpito l'Unione europea e i suoi Stati membri, come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Queste crisi hanno colpito improvvisamente e direttamente l'approvvigionamento energetico e la fornitura di risorse, materiali o attrezzature fondamentali per la società, causando gravi perturbazioni e penuria alle quali è necessario rispondere rapidamente. In caso di crisi di questo tipo, può essere necessario fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi rispetto ai livelli indicati nelle conclusioni sulle BAT, al fine di mantenere la produzione di energia o la produzione di altre attrezzature di importanza cruciale o di consentire la continuità operativa delle installazioni critiche. La necessità di fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi deve essere bilanciata dalla necessità di proteggere l'ambiente e la salute umana nonché di garantire condizioni di parità e l'integrità del mercato interno. Di conseguenza, possono essere fissati limiti meno rigorosi solo in ultima istanza, dopo aver esperito tutte le altre misure alternative meno inquinanti. L'autorità competente dovrebbe garantire che le emissioni dell'installazione non provochino un inquinamento significativo. Al fine di controllare l'impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica, le emissioni dovrebbero essere monitorate. Per garantire condizioni di parità e il mercato interno, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti rigorosi per quanto riguarda le emergenze e le relative circostanze che potrebbero essere prese in considerazione. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione la decisione adottata dall'autorità competente per consentire alla Commissione di intervenire in caso di abusi.

(16) Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite obbligatori di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l'uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono decidere di esentare talune unità di combustione o unità che emettono biossido di carbonio elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE dai requisiti di efficienza energetica nelle condizioni di autorizzazione.

- (17) Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali, al fine di assicurare un'attuazione più armonizzata delle deroghe in tutta l'Unione. Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto delle norme di qualità ambientale.
- (18) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa discrepanza negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, e di ridurre contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.
- (19) Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a un'installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

- (20) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tale riesame o aggiornamento dovrebbe avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (21) Nel corso della loro settima sessione le parti della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale hanno approvato le conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione relative al caso ACCC/C/2014/121, secondo le quali, istituendo un quadro giuridico che non prevede alcuna possibilità di partecipazione del pubblico in relazione a riesami e aggiornamenti a norma dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 e paragrafo 5, lettere b) e c), della direttiva 2010/75/UE, l'Unione europea non rispetta le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 10, della convenzione. Le conclusioni sono state approvate dall'Unione e dai suoi Stati membri e, al fine di conseguire la piena conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario specificare che al pubblico interessato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al rilascio o all'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione stabilite dall'autorità competente, anche nel caso in cui le condizioni di autorizzazione sono riesaminate in seguito alla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, nel caso in cui l'evoluzione delle migliori tecniche disponibili consente una riduzione significativa delle emissioni, nel caso in cui la sicurezza di esercizio richiede l'impiego di altre tecniche e ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale nuova o riveduta.

²⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- (22) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia²¹, gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia²², un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. È pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
- (23) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe aver luogo prima del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti.

²¹ Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a. contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

²² Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri contro Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, punto 109.

(24) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche [...] emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e le relative prestazioni ambientali. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche [...] **emergenti** che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).

- (25) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8° programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³, fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1° gennaio 2030. Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità dei gestori, [...] **il revisore o il verificatore ambientale** incaricato dai gestori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto di esecuzione, e i gestori dovrebbero renderli pubblici.
- (26) È necessario chiarire ulteriormente i criteri per valutare se i gas o i liquidi depurati risultanti dalla gassificazione e dalla pirolisi dei rifiuti siano sufficientemente purificati da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento.

²³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- (27) Alla luce dell'elevato numero di installazioni di allevamento che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore, fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità.
- (28) Si prevede che le tecniche innovative che si affacciano sul mercato ridurranno in misura crescente sia le emissioni di inquinanti sia quelle di gas a effetto serra provenienti da installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e anche della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. Se da un lato tale circostanza consentirà di creare ulteriori sinergie tra le direttive, dall'altro essa può incidere sul loro funzionamento, segnatamente sul mercato del carbonio. A tale riguardo, la direttiva 2003/87/CE contiene una disposizione per il riesame dell'efficacia delle sinergie con la direttiva 2010/75/UE e auspica il coordinamento delle autorizzazioni in materia di ambiente e clima al fine di assicurare un'esecuzione efficiente e più rapida delle misure necessarie al rispetto degli obiettivi dell'Unione per il clima e l'energia. Per poter tenere conto delle dinamiche dell'innovazione in questo ambito e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE, entro il 2028, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione incentrata sul riesame dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE.

²⁴ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(29) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, **dovrebbero essere stabilite** [...] [...] norme operative **relative alle** [...] attività di allevamento di pollame, suini e bovini **[...]**. **Tenendo conto della specificità di ciascun settore di attività, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti[...].

- (30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione:
- i) [...] di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali **in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4; ii) di una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4 bis**; iii) del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua; iv) delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali;
 - v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione e **vi) delle informazioni pertinenti per la pubblicazione del sistema di gestione ambientale**. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.
- (31) Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione. [...]

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(31 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono stabilire norme per le sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni. In ogni caso, l'imposizione di sanzioni penali e amministrative non dovrebbe comportare la violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), secondo l'interpretazione della Corte di giustizia.

(32) In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate [...]. Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

(33) [...] [...].

- (34) L'impatto della direttiva 2010/75/UE sull'autonomia procedurale degli Stati membri dovrebbe essere limitato a quanto necessario per garantire gli obiettivi di protezione della salute umana grazie a un ambiente sicuro e non dovrebbe incidere su altre norme procedurali nazionali che stabiliscono il diritto di chiedere un indennizzo in caso di violazione di tale direttiva. Le norme nazionali non dovrebbero tuttavia ostacolare il funzionamento efficace del meccanismo di richiesta di indennizzo previsto dalla direttiva 2010/75/UE.
- (35) L'attuazione della direttiva 2010/75/UE ha messo in evidenza divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, le installazioni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva ogniquale volta uno di questi due criteri sia soddisfatto.
- (36) Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni, che possono essere emesse dall'installazione interessata e possono avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare matrici ambientali. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di selezionare altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non completo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere l'elenco non completo delle sostanze inquinanti e fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006²⁶.

²⁶ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

- (37) Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio²⁷ e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE.
- (38) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE.
- (39) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (40) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, è necessario e opportuno disciplinare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provocato da attività industriali. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

²⁷ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

- (41) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi²⁸, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (43) Al fine di concedere agli Stati membri, alle autorità competenti e alle installazioni il tempo necessario per conformarsi alle nuove disposizioni, nonché per dare il tempo di adottare nuove conclusioni sulle BAT che tengano conto delle nuove disposizioni, è opportuno prevedere disposizioni transitorie. Per garantire la certezza del diritto è necessario prevedere un termine fisso entro il quale, al più tardi, le disposizioni devono essere assolutamente rispettate. Per quanto riguarda il processo di Siviglia e il numero di documenti di riferimento sulle BAT che devono essere rivisti, tale termine dovrebbe essere fissato a 16 anni per le attività esistenti e a 10 anni per le nuove attività, ma nulla osta a che le conclusioni sulle BAT siano adottate prima. L'installazione esistente deve essere conforme alle disposizioni della direttiva IED vigente, fino a quando non vi saranno nuove conclusioni sulle BAT o un aggiornamento delle autorizzazioni.**

²⁸ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(44) A causa della loro ubicazione geografica e della mancanza di interconnessione con la rete continentale degli Stati membri o con la rete di un altro Stato membro, gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati possono trovarsi ad affrontare sfide particolari che rendono necessari tempi più lunghi per conformarsi ai valori limite di emissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero mettere a punto, al più tardi entro il 31 dicembre 2029, un piano di conformità per gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati, in cui siano definite le misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto dei valori limite di emissione. Oltre a descrivere le misure adottate per garantire la conformità e le misure tese a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo contemplato dal piano, il piano dovrebbe includere informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare a combustibili più puliti, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali o la rete di un altro Stato membro. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione il loro piano di conformità. Gli Stati membri dovrebbero aggiornare il piano, in caso di obiezioni da parte della Commissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire annualmente in merito ai progressi compiuti verso la conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2010/75/UE

La direttiva 2010/75/UE è così modificata:

1. all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.

Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, [...] ad impedire la produzione di rifiuti e a **promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione**, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.";

2. all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI bis.";

3. l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) "installazione", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;"

a bis) è inserito il punto 5 bis) seguente:

"5 bis) "valori limite di prestazione ambientale", i livelli di prestazione ambientale, compresi i livelli di consumo, i livelli di efficienza delle risorse e i livelli di riutilizzo relativi a materiali, risorse idriche ed energetiche, rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate, che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo.";

b) il punto 12) è sostituito dal seguente:

"12) "conclusioni sulle BAT", un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili **e alle tecniche emergenti**, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili **e alle tecniche emergenti**, il contenuto [...] di un sistema di gestione ambientale compresi il valore di riferimento [...], il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;"

c) sono [...] inseriti i [...] punti **12 bis**, **13 bis** e **13 ter** seguenti:

"12 bis) "norme operative", le norme incluse nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti per il funzionamento delle attività di cui all'allegato I bis, contenenti i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame (raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento sul suolo) e il deposito delle carcasse, che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili;"

"13 bis) "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili", gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, **come descritto nelle conclusioni sulle BAT;**

13 ter) "valori di riferimento", la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale [...] associati alle migliori tecniche disponibili, **che sono utilizzati come riferimento nel sistema di gestione ambientale;**"

[...][...][...][...]

d) il punto 17) è sostituito dal seguente:

"17) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse";

e) sono inseriti i punti 23 bis, 23 ter e 23 quater seguenti:

"23 bis) "suini", i suini quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2008/120/CE*;

23 ter) "bovini", gli animali domestici della specie *Bos taurus*;

23 quater) "unità di bestiame adulto" o "UBA", l'**unità** [...] che serve a esprimere le dimensioni delle aziende che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di conversione[...] di cui all'allegato **I bis** [...].

* Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

** Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).";

f) sono inseriti i punti da 48) a 53) seguenti:

[...]

"49)[...]

50) "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, **come descritto nelle conclusioni sulle BAT**, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

51) "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, **come descritto nelle conclusioni sulle BAT**;

52) "garanzia della conformità", i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione;"

53)[...]

[...][...][...].

4. all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis.

La procedura di registrazione è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un'installazione.";

5.[...]

[...]

4 [...][...][...][...][...][...]

[...]

6. gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7

Incidenti o inconvenienti

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004*, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
- b) il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze [...] **sulla salute umana o sull'ambiente** e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti;
- c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze [...] **sulla salute umana o sull'ambiente** e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze sull'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.

Inadempienza

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.

Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.

2. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
 - b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.

Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al primo comma, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di co-incenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.

3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.

* Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).";

7. all'articolo 9, il paragrafo 2 è [...] **così modificato:**

"2. Per le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), e dell'articolo 15, paragrafo 3 bis), relativamente all'efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito."

8. all'articolo 11 sono inserite le lettere f bis), f ter) e f quater) seguenti:

"f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;

f ter) si tiene conto, se del caso, delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento nel loro complesso lungo l'intero ciclo di vita;

f quater) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;"

9. l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.";

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e alle persone seguenti che hanno sottoscritto un accordo di riservatezza e di non divulgazione: funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione e rappresentanti di organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta limitato a quanto necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi.";

10. l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale dell'Unione, comprese le norme di qualità ambientale. Tali misure includono almeno:";

ii) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006* e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, **della loro pericolosità** e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro;

* Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).";

iii) è inserita la lettera a bis) seguente:

"a bis) valori limite di prestazione ambientale **conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 bis)** ;"

iii bis) è inserita la lettera a ter) seguente:

"a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.";

iv) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo, [...] delle acque sotterranee e di quelle superficiali e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;"

v) è inserita la lettera b bis) seguente:

"b bis) disposizioni adeguate per il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;"

vi) è inserita la lettera b ter) seguente:

"b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;"

vii) alla lettera d) è aggiunto il punto iii) seguente:

"iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis. [...];"

viii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.";

11. è inserito l'articolo 14 bis seguente:

"Articolo 14 bis

Sistema di gestione ambientale

1. Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse **nei paragrafi 2, 3 e 3 bis** e nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.

[...]

2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:
- a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:
 - i) prevenire la produzione di rifiuti;
 - ii) ottimizzare l'uso delle risorse **e dell'energia** e il riutilizzo dell'acqua;
 - iii) prevenire o ridurre [...]l'uso **o le emissioni** di sostanze pericolose;
 - b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT e delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento lungo il relativo ciclo di vita;
 - c) per gli impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

- d) un inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione in quanto tali, **o emesse da tale installazione**, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure **o di ridurre l'uso o le emissioni, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;**
- e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;
- f) il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.

Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è compatibile con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, così come con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

Qualora elementi del sistema di gestione ambientale siano già stati sviluppati altrove e siano conformi al presente articolo, nel sistema di gestione ambientale può essere fatto riferimento ai documenti pertinenti.

3. [...] **Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pertinenti del sistema di gestione ambientale di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e al piano di trasformazione siano messe a disposizione su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.**

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere espunte o, se ciò non è possibile, escluse, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE.

- 3 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il gestore riesamini il suo sistema di gestione ambientale per garantire che sia idoneo, adeguato ed efficace e che il sistema di gestione ambientale sia sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un revisore esterno o da un verificatore ambientale incaricato dal gestore, che verifichi la conformità del sistema e della sua applicazione al presente articolo.**

Il primo audit del sistema di gestione ambientale è svolto al più tardi 36 mesi dopo [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a [...] 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].";

12. l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto.

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:

- a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
- b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;
- c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

- d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è aumentato rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata erano conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.

2. Fatto salvo l'articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3. L'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi possibile [...] [...]ottenibili [...]applicando le BAT nell'installazione, **tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per garantire**[...] [...] che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i [...] BAT-AEL[...] stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni raggiungibili dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, **tenuto conto degli eventuali effetti incrociati**. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

- a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o
- b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate alla fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo.

Se vengono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi possibile ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma di BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti [...] sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

- 3 bis. **Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2**, l'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.
4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l'articolo 18, in casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione [...] **superiori ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili**. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:
- a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata o

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.

I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.

Le deroghe di cui al presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente **garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore** e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di quattro anni dalla concessione della deroga.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

4 bis. In deroga al paragrafo 3 bis, in casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:

- a) **dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata o**
- b) **delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata,**

L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente garantisce comunque che una gestione secondo valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo e consegua un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

5. [...]

In deroga ai paragrafi 3 e 3 bis, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria [...] in termini di:

- a. approvvigionamento energetico e ove vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, o**
- b. risorse, materiali e attrezzature essenziali per lo svolgimento delle attività del gestore, di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili, o**
- c. risorse, materiali o attrezzature essenziali, che il gestore produce per compensare tale penuria o tali perturbazioni per motivi di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altri motivi imperativi di interesse pubblico prevalente.**

Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o laddove vi sia un'alternativa, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti e l'installazione rispetta le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 3 bis.

L'autorità competente garantisce che non si verifichino effetti inquinanti di rilievo e fissa valori limite meno severi solo dopo aver esperito tutte le misure meno inquinanti.

Gli Stati membri adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni.

La deroga non può essere concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano le deroghe persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi.

[...]

L'autorità competente rende disponibili al pubblico la deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

La Commissione può, ove necessario, valutare e chiarire ulteriormente, mediante linee guida, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.";

13. è inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Valutazione della conformità

1. Ai fini della valutazione della conformità, **in condizioni di esercizio normali**, ai valori limite di emissione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.
2. Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo [...] per valutare la conformità, **in condizioni di esercizio normali**, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.

3. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo rientra anche nell'ambito di applicazione dei capi III o IV e il rispetto dei valori limite di emissione, stabiliti in conformità al presente capo, è dimostrato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che anche l'installazione sia conforme ai valori limite di emissione stabiliti a norma del capo III o IV per gli inquinanti in questione **in condizioni di esercizio normali.**";

14. all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. [...]

Qualora la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dimostri che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore.

[...] Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente paragrafo, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione.";

15. l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione.

Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, **l'autorità competente valuta l'impatto delle condizioni più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore.**

Qualora le condizioni più rigorose inserite nell'autorizzazione a norma del primo comma abbiano un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorità competente può chiedere al gestore di controllare la concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore.

[...] **I** risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo.";

16. all'articolo 21, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione.";

17. l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c);"

ii) è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le seguenti informazioni:

a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, **comprese, se del caso, le condizioni di autorizzazione consolidate**;

b) i motivi su cui è basata la decisione;

- c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
 - d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
 - e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
 - f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 15[...], i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.";
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati le informazioni seguenti:
- a) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;
 - b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente;
 - c) i risultati del controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 18[...].";

18. all'articolo 25, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) essi vantano un interesse sufficiente;
- b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

La legittimazione nella procedura di ricorso [...] **non è** subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.";

19. all'articolo 26, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione sia resa disponibile, per osservazioni, anche al pubblico dello Stato membro che potrebbe subire effetti significativi e rimanga disponibile per lo stesso periodo di tempo previsto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda.";

20. dopo l'articolo 26 è inserito il seguente titolo:

"CAPO II bis

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE";

21. l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Tecniche emergenti

Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, di cui all'articolo 27 bis.";

22. sono inseriti i seguenti articoli da 27 bis a 27 quinquies:

"Articolo 27 bis

Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali

1. La Commissione istituisce e gestisce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (il "centro" o "INCITE").
2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle [...] tecniche emergenti **che contribuiscono tra l'altro alla riduzione al minimo dell'inquinamento, alla decarbonizzazione, all'efficienza delle risorse, all'economia circolare e tecniche che usano meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure**, relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Il centro è assistito da:
- a) rappresentanti degli Stati membri;
 - b) istituzioni pubbliche pertinenti;
 - c) istituti di ricerca pertinenti;
 - d) organizzazioni per la ricerca e la tecnologia;
 - e) rappresentanti dei settori industriali interessati;
 - f) fornitori di tecnologie;
 - g) organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente;
 - h) la Commissione.
4. Il centro rende pubblici i risultati ottenuti, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.

La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Articolo 27 ter

Sperimentazione di tecniche emergenti

Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e **3 bis**, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi.

Articolo 27 quater

Livelli di emissione associati alle tecniche emergenti

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione e **valori limite di prestazione ambientale** per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione o i **valori limite di prestazione ambientale** associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Articolo 27 quinquies

Piano di trasformazione per un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra

1. Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 31 dicembre 2031, l'audit [...] **di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3 bis**, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

2. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1° gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'audit [...] **di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3 bis**, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

3. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.
4. Entro il [...] **31 dicembre 2025** la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il formato dei piani di trasformazione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.";

22 bis. è inserito l'articolo 34 bis seguente:

- 1. Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono esentare gli impianti di combustione che al [data di entrata in vigore] fanno parte di un piccolo sistema isolato dal rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 3, per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri oppure, se del caso, dei gradi di desolforazione di cui all'articolo 31. Sono mantenuti almeno i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'autorizzazione di tali impianti di combustione, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE.**

Gli Stati membri adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni e garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono esentare gli impianti dai valori limite di emissione solo dopo aver esperito tutte le misure meno inquinanti. L'esenzione non è concessa per un periodo più lungo del necessario.

- 2. A partire dal 1° gennaio 2030 gli impianti di combustione interessati rispettano i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e i valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri.**

- 3. Gli Stati membri che hanno concesso esenzioni conformemente al paragrafo 1 pongono in essere un piano di conformità per gli impianti di combustione che beneficiano di un'esenzione conformemente al paragrafo 1. Il piano di conformità contiene le misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto dei valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri di cui all'allegato V, parte 2, e i valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri entro il 31 dicembre 2029. Il piano comprende altresì misure tese a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo contemplato dal piano nonché informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare a combustibili più puliti, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali.**
- 4. Entro il [data di entrata in vigore + sei mesi] gli Stati membri comunicano alla Commissione il loro piano di conformità. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Nel caso in cui la Commissione sollevi obiezioni indicando che il piano non garantisce la conformità degli impianti interessati entro il 31 dicembre 2029 oppure non riduce al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo contemplato dal piano, lo Stato membro interessato comunica un piano riveduto entro sei mesi dalla notifica delle obiezioni da parte della Commissione. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al secondo comma è di sei mesi.**

- 5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nelle azioni descritte nel piano entro il [data di entrata in vigore + 18 mesi] e alla fine di ciascun anno civile successivo.**

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al punto 5, secondo comma, è di sei mesi.

- 6. Lo Stato membro rende disponibili al pubblico la deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.**

23. all'articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:

- a) l'incenerimento non provoca emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;
- b) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti.";

24. dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

"CAPO VI bis

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME, SUINI E BOVINI";

25. dopo il titolo "CAPO VI bis" sono inseriti i seguenti articoli da 70 bis a 70 decies:

"Articolo 70 bis

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.

Articolo 70 ter

Norme sul cumulo

1. **Gli Stati membri adottano misure per garantire che, se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente può considerare tali installazioni [...] come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.**
2. **Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione pubblica, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola ai sensi del paragrafo 1.**

Articolo 70 quater

Autorizzazioni e registrazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione **o senza registrazione** e che il suo funzionamento sia conforme alle norme operative **e alle condizioni uniformi per la loro attuazione definite nell'atto di esecuzione** di cui all'articolo 70 decies.

Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Gli Stati membri precisano la procedura per **la concessione di una registrazione o** il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

2. Le **registrazioni o le** domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:
 - a) l'installazione e le sue attività;
 - b) i tipi di animali;
 - c) la capacità dell'installazione;
 - d) le fonti di emissione dell'installazione;
 - e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.
3. Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione **o chiede al gestore di richiedere un'autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione.**

Articolo 70 quinquies

Obblighi del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative e **alle condizioni uniformi per la loro attuazione definite nell'atto di esecuzione** di cui all'articolo 70 *decies*.

I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo quali l'uso di fattori di emissione; entrambi i metodi sono descritti nelle norme operative.

Per un periodo di almeno *[...]***cinque** anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative [...].

2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative e **nelle condizioni uniformi per la loro attuazione definite nell'atto di esecuzione** di cui all'articolo 70 *decies*, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.

3. Il gestore si assicura che lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative [...] e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Articolo 70 sexies

Controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle norme operative e **alle condizioni uniformi per la loro attuazione definite nell'atto di esecuzione** di cui all'articolo 70 decies.
2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 o nell'autorizzazione.
3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative [...]. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 70 septies

Inadempienza

1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale, controllati conformemente alle norme operative **e alle condizioni uniformi per la loro attuazione definite nell'atto di esecuzione** di cui all'articolo 70 decies, non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di monitoraggio della conformità, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo.
3. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente imponga al gestore di prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 70 quinquies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio.

Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.

Articolo 70 octies

Informazione e partecipazione del pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:
 - a) l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

- b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;
 - c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;
 - d) **la procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e lo Stato membro consenta che l'installazione sia solo registrata.**
2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:
- a) l'autorizzazione **o la registrazione**;
 - b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del paragrafo 1;
 - c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;
 - d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Articolo 70 nonies

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni del presente capo quando è rispettata una delle seguenti condizioni:
- a) essi vantano un interesse sufficiente;

- b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

La legittimazione nella procedura di ricorso [...] **non** è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Articolo 70 decies

Condizioni uniformi per le norme operative

1. [...]

[...][...][...]

[...][...][...][...][...]

1 bis. Prima di stabilire condizioni uniformi per le norme operative conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, il settore interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione.

Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:

- a) i livelli di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, uso dell'energia e produzione di rifiuti;**

- b) **le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;**
 - c) **le migliori tecniche disponibili individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).**
2. Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione */adotta [...]* **un atto di esecuzione [...]** **al fine di stabilire le condizioni uniformi per le norme operative di ognuna delle attività di cui all'allegato I bis.**

Tali condizioni uniformi per le norme operative sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

3. [...]

25 bis. l'articolo 72, paragrafo 1, è così modificato:

"Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione, **sui valori limite di prestazione ambientale**, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 14 e 15, in particolare sulla concessione di deroghe in conformità dell'articolo 15[...] e sui progressi compiuti nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti e **nella trasformazione dell'industria** ai sensi degli articoli 27, **27 ter**, **27 quater** e **27 quinquies**. Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni in formato elettronico.";

26. all'articolo 73, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione tiene conto delle dinamiche dell'innovazione e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.

La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'impatto delle attività in questione sull'ambiente nel suo complesso e sulla salute umana;
- b) lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione.";

27. l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Articolo 74

Modifiche degli allegati

1. Al fine di consentire l'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 76 per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato V, parti 3 e 4, dell'allegato VI, parti 2, 6, 7 e 8 e dell'allegato VII, parti 5, 6, 7 e 8, a tale progresso tecnico e scientifico.
2. [...]
[...]
[...]
[...]
[...]

3. La Commissione effettua adeguate consultazioni con i portatori di interessi prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo.

La Commissione rende pubblici gli studi e le analisi pertinenti utilizzati nella preparazione di un atto delegato adottato a norma del presente articolo, al più tardi al momento dell'adozione dell'atto delegato.";

28. l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 75

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

29. l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

"Articolo 76

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 48, paragrafo 5, [...] e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega all'articolo 48, paragrafo 5, [...] e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [...] 48, paragrafo 5, o dell'articolo 74 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
30. gli articoli 77 e 78 sono soppressi;

31. l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

Sanzioni

1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, gli Stati membri fissano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di **violazione** [...] delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'**attuazione** [...]. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. [...]
2. [...]

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni **stabilite a norma del presente articolo** tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:
- a) la natura, la gravità e la portata della [...] **violazione**;
 - [...];
 - c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla [...] **violazione**, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
 - d) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;**
 - [...]
4. **Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le norme e misure di cui al paragrafo 1 ed eventuali successive modifiche delle stesse."**
32. è inserito il seguente articolo 79 bis:

"Articolo 79 bis

Indennizzo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate [...].

2. [...]
3. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.
4. [...]
5. Gli Stati membri [...] **possono stabilire** termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 [...]. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.";
33. l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;
34. è inserito l'allegato I bis di cui all'allegato II della presente direttiva;
35. l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 1999/31/CE

All'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 2 bis

Disposizioni transitorie

- 1. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, gli Stati membri applicano l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a bis) e h), e l'articolo 15, paragrafi 3 bis e 4 bis, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5.**

Le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, applicano tali disposizioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

- 2. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e**
 - (i) che sono in funzione e detengono un'autorizzazione prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] o**
 - (ii) i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 12 + 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]:**

l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), b bis), b ter e d), l'articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 3, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a [...] 14 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], se anteriore.

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore il... [il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva] sono conformi a tale direttiva in tale versione.

- 3. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 2.3, lettere a bis) e a ter), e punto 6.2 (solo per quanto riguarda la finitura di fibre tessili o di tessili) che sono in funzione prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1 bis bis, dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), dell'articolo 15, paragrafi 3 bis e 4 bis, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].**
- 4. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b bis), e punti 2.7 e 3.6, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1 bis bis, dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), dell'articolo 15, paragrafi 3 bis e 4 bis, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione o entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a [...] nove anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], se anteriore.**

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore il... [il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva] sono conformi a tale direttiva in tale versione.

Le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, applicano tali disposizioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

5. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, uno Stato membro applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della presente direttiva

- entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;**
- entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;**
- entro sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 280 UBA di pollame oppure a 350 UBA di bovini, suini o ciascuna combinazione di bovini, suini e pollame.**

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore il... [il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva] sono conformi a tale direttiva in tale versione.

6. **Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4. La nuova valutazione è effettuata dopo quattro anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] o nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 21, se anteriore.**
7. **Le deroghe per la sperimentazione e l'uso di tecniche emergenti concesse dall'autorità competente conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] restano in vigore fino alla fine del periodo specificato nella decisione. Dopo il periodo specificato, la tecnica è interrotta oppure l'attività raggiunge almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.**

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data = il primo giorno del mese successivo a [...] 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

"1.4 Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:

a) carbone;

b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.";

b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

"2.3 Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

a bis) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;

a ter) attività di macchine trafilatrici con una capacità superiore a [...] **10 Mg** di acciaio grezzo all'ora;

b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera [...] **50 kJ** per maglio;

b bis) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a [...] **20 mega-newton (MN)** per pressa;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.";

c) è inserito il seguente punto 2.7:

"2.7 Fabbricazione di batterie [...], **diversa dal solo assemblaggio** [...], con una capacità di produzione pari o superiore a [...]Gwh **12 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula)** all'anno.";

d) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

"3.5 Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:

- a) una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno; e/o
- b) una capacità di forno superiore a 4 m³ e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m³.";

e) all'allegato I, il punto 3.6 è modificato come segue:

"3.6. Estrazione, [...] **compreso il trattamento in loco** (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading)), dei seguenti minerali [...] **e minerali metalliferi su scala industriale**:

- a) [...] **apatite**, barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, [...] caolino, magnesite, [...] potassa, sale, zolfo e talco **con capacità superiore a 500 Mg al giorno**;
- b) [...] bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.";

f) al punto 4.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno **tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua**, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

g) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

- "5.3 a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio* :
- i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);
 - ii) trattamento fisico-chimico;
 - iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - iv) trattamento di scorie e ceneri;
 - v) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
- i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);
 - ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - iii) trattamento di scorie e ceneri;
 - iv) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

* Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).";

h) il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

"6.2 Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.";

i) il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

"6.5 Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.";

j) il punto 6.6 è **sostituito dal seguente:**

"6.6 Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera [...] 60 Mg al giorno."

ALLEGATO II

"ALLEGATO I bis

Attività di cui all'articolo 70 bis

1. Allevamento di bovini o suini [...] in installazioni con **350** [...] o più unità di bestiame adulto (UBA), **escluso l'allevamento di bovini o suini in installazioni con regimi di produzione estensiva, dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali nell'installazione.**
2. **Allevamento di pollame in installazioni con 280 [...] o più UBA.**
3. Allevamento, **diverso dalle attività di allevamento di cui al punto 2**, di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini o pollame in installazioni con **350** [...] o più UBA, **escluso l'allevamento di bovini o suini in installazioni con regimi di produzione estensiva, dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali nell'installazione.**

L'equivalente approssimativo in UBA si basa sui **seguenti** tassi di conversione: [...]

Tipo di animale	Caratteristica dell'animale	Coefficiente
Bovini	Di età inferiore a 1 anno	0,400
	Da 1 anno a meno di 2 anni	0,700
	Maschi di 2 anni e più	1,000
	Giovenche di 2 anni e più	0,800
	Vacche da latte	1,000
	Altre vacche	0,800

Suini	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	0,027
	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg	0,500
	Altri suini	0,300
Avicoli	Polli da carne	0,007
	Galline ovaiole	0,014
	Altri avicoli	
	Tacchini	0,030
	Anatre	0,010
	Oche	0,020
	Struzzi	0,350
	Altri avicoli n.c.a.	0,001

[...]

ALLEGATO III

"ALLEGATO II

Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 4

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, rispettano i seguenti principi:

1. Costi

- 1.1 I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione [...] associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.
- 1.2 La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.
- 1.3 I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
 - a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
 - b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;
 - c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.
- 1.4 La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.
- 1.5 I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

2. Benefici ambientali

- 2.1 I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione [...] associati alle migliori tecniche disponibili.
- 2.2 La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.
- 2.3 La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di sconto applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.
- 2.4 La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.
- 2.5 I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali

- 3.1 Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione [...] associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto.
- 3.2 Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:
 - a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
 - b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali."

ALLEGATO IV

"ALLEGATO III

Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
 2. impiego di sostanze meno pericolose;
 3. sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti;
 4. processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale;
 5. progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
 6. natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
 7. date di messa in funzione delle installazioni nuove o esistenti;
 8. tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
 9. consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua, usate nel processo, [...] efficienza energetica e **decarbonizzazione**;
 10. necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi;
 11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente;
 12. informazioni pubblicate da organizzazioni internazionali pubbliche."
-